

Delibera n. **142/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 1/6

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo II ciclo			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 142/2014	Prot. n. 24525	UOR: UFFICIO OFFERTA FORMATIVA, CORSI DI I° E II° LIVELLO, ANS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE				X	Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO				X	Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico la modifica al Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'a.a. 2014/15. Il Regolamento viene proposto dal Dipartimento di Scienze dell'Uomo, Dipartimento capofila per la gestione dei corsi TFA in ottemperanza a quanto disposto dal DM 249/10 e dal recente DM 487/2014.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 28 del 16 gennaio 2013;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 relativo alla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014 n. 312 relativo alla definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno accademico 2014/2015;
- Visto il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011 n. 139 relativo alla "Attuazione del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti;
- Visto il Decreto del MIUR del 20 giugno 2014 n. 487 relativo all'istituzione dei corsi TFA per l'a.a. 2014/15;

Delibera n. **142/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 2/6

- Vista la delibera del Senato Accademico n.118 dell' 8 luglio 2014 relativa alla ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza n. 16/2014 del 1 luglio 2014 "Istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'a.a. 2014-2015 Il ciclo";
- Considerato che si rende necessario emanare il nuovo Regolamento del TFA per l'attivazione dei corsi per l'a.a. 2014/15;
- Vista la delibera n. 113 del verbale n. 8 del 16 luglio 2014 del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Uomo relativa alla modifica del Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'a.a. 2014-2015;
- Sentito il Referente di Ateneo per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo Il ciclo, Prof. Massimo Baldacci;
- Sentita la Coordinatrice Didattica di Ateneo per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo Il ciclo, Prof.ssa Berta Martini;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

Di approvare la modifica al Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo secondo il testo sotto riportato:

REGOLAMENTO DEL CORSO DI TFA

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento specifica gli aspetti organizzativi del corso di TFA al termine del quale si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado come disposto dall' art. 10 comma 1 del DM 249/2010.

Art. 2 – Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi del corso

Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del corso sono stabiliti dalla Tabella 11 allegata al DM 249/2010 (punti a, b, c, d).

Art. 3 – Durata

La durata del corso di TFA è annuale corrispondente a 60 CFU.

Art. 4 – Struttura del corso

In accordo a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 del DM 249/2010 e dal DM n. 487/2014, art. 4 e Allegato A e Quadro dei crediti formativi, si elencano di seguito le attività didattiche previste.

GRUPPO A					
INSEGNAMENTI DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (tot. 60 ore di lezione)					
Denominazione		CFU	Ore di lezione	Ore a distanza	Studio individuale
Pedagogia della scuola	MPED-01	6	20	10	120
Didattica generale	MPED-03	6	20	10	120
Pedagogia speciale *	MPED-03	3	10	5	60

Delibera n. **142/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 3/6

Didattica speciale *		3	10	5	60
----------------------	--	---	----	---	----

GRUPPO B INSEGNAMENTI DI DIDATTICA DISCIPLINARE (tot. 50 ore di lezione)				
Denominazione	CLASSE	CFU	Ore di lezione	Studio individuale
Didattica dell'educazione motoria *	A030	5	25	100
Didattica dell'educazione sportiva *	A030	5	25	100
Didattica della pratica sportiva negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado *	A029	5	25	100
Didattica dell'educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado *	A029	5	25	100
Didattica delle Lingue straniere	A245 A345 A246 A346 A545 A546	10	50	200
Didattica delle Discipline Giuridiche *	A019	5	25	100
Didattica delle Discipline Economiche *	A019	5	25	100
Didattica dell'Italiano, della Storia e della Geografia	A043	10	50	200
Didattica delle materie Letterarie	A050	10	50	200

* Gli insegnamenti contrassegnati da asterisco sono da intendersi come moduli di un unico insegnamento, pertanto l'esame è unificato.

GRUPPO B LABORATORI PEDAGOGICO-DIDATTICI (tot. 90 ore di frequenza)			
Denominazione	CFU	Ore in presenza	studio individuale
Didattica generale	1	15	10
Didattica del curriculum	1	15	10
Didattica speciale	2	30	20
TIC	2	30	20

GRUPPO B LABORATORI DI DIDATTICA DISCIPLINARE (tot. 30 ore di frequenza)				
Denominazione	CLASSE	CFU	Ore in presenza	studio individuale
Didattica delle Scienze motorie	A030	2	30	20

Delibera n. **142/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 4/6

Didattica dell'Educazione fisica	A029	2	30	20
Didattica della Lingua Francese	A245	2	30	20
Didattica della Lingua Inglese	A345	2	30	20
Didattica della Lingua e Civiltà straniera (Francese)	A246	2	30	20
Didattica della Lingua e Civiltà straniera (Inglese)	A346	2	30	20
Didattica della lingua tedesca	A545	2	30	20
Didattica della Lingua e Civiltà straniera (Tedesco)	A546	2	30	20
Didattica delle Discipline Giuridiche ed Economiche	A019	2	30	20
Didattica dell'Italiano, della Storia e della Geografia	A043	2	30	20
Didattica delle Materie letterarie	A050	2	30	20

GRUPPO C TIROCINIO	
Denominazione	CFU
Tirocinio a scuola	19

ESAME FINALE	
Denominazione	CFU
Tesi finale e relazione finale di tirocinio	5

Art. 5. – Consiglio di Corso di Tirocinio

Ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del DM 249/10, la gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al Consiglio di corso di tirocinio. Esso è costituito dai tutor coordinatori di cui all'art. 11, comma 2 del DM 249/10, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'USR tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 6 – Riconoscimento di crediti formativi

In base al DM 249/10, art. 15 comma 13, il servizio prestato per almeno 360 giorni nella classe di concorso per cui si frequenta il TFA, vale a coprire:

- 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) (ovvero tirocinio diretto e indiretto);
- 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c e d (ovvero insegnamenti e laboratori pedagogico-didattici), così distribuiti:
 - insegnamento di Didattica generale: 6 CFU

Delibera n. **142/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 5/6

- laboratorio di Didattica del curriculum: 1 CFU
- laboratorio di Didattica generale: 1 CFU

Ai corsisti in possesso di un'abilitazione in altra classe di concorso conseguita mediante SSIS, TFA I ciclo, PAS verranno riconosciuti i crediti seguenti:

- insegnamento di Didattica generale: 6 CFU
- laboratorio di Didattica del curriculum: 1 CFU
- laboratorio di Didattica generale: 1 CFU

Coloro che nell'ambito dei corsi SSIS o TFA I ciclo abbiano sostenuto degli esami di profitto, pur non avendo conseguito l'abilitazione, hanno diritto a chiederne il riconoscimento. Il numero di crediti formativi riconosciuti sarà stabilito dal Consiglio di Corso di Tirocinio.

In tutti i casi, il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per le attività didattiche di cui all'art. 10, comma 3, lettere c) e d) del DM 249/2010 è di 9 CFU.

In base al DM n. 487/14, art. 4, comma 5, ai corsisti in possesso della specializzazione sul sostegno sono riconosciuti i crediti seguenti:

- l'insegnamento di Didattica speciale/Pedagogia speciale: 6 CFU
- riconoscimento del laboratorio di Didattica speciale: 2 CFU
- ore di tirocinio sul sostegno

Art. 7 – Obblighi di frequenza

Come disposto dall'art 10 comma 7 del DM 249/2010 i quattro gruppi di attività didattica previsti sono a frequenza obbligatoria nella seguente misura:

almeno il 70% degli Insegnamenti di Scienze dell'educazione;
almeno il 70% degli Insegnamenti e dei Laboratori di Didattica disciplinare;
almeno il 70% dei Laboratori Pedagogico-didattici;
almeno l'80% delle attività di Tirocinio diretto e indiretto.

L'eventuale deroga all'espletamento degli obblighi di frequenza è subordinata all'eventuale richiesta di riconoscimento dei crediti formativi presentata dallo studente al momento dell'iscrizione, secondo quanto disposto dall'art. 15 comma 13 del DM 249/2010 e secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

In base all'art. 4, comma 4 del DM n. 487/2014, le assenze possono essere compensate attraverso attività stabilite dai docenti dei singoli insegnamenti o laboratori o, nel caso del tirocinio, dai tutor coordinatori.

Per l'accertamento della frequenza alle attività di cui all'art 10 comma 3 lettere a), c) e d) del DM 249/2010, lo studente dovrà apporre la propria firma, sia in entrata che in uscita, nel Registro delle presenze.

Art. 8 – Esami di profitto

Gli Insegnamenti di Scienze dell'educazione, gli Insegnamenti di Didattica disciplinare, nonché i laboratori pedagogico-didattici e i Laboratori di Didattica disciplinare prevedono il superamento di un esame di profitto attraverso una prova scritta e una prova orale, secondo le modalità stabilite dal docente titolare dell'insegnamento.

Delibera n. **142/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 6/6

Gli esami di profitto si svolgono secondo il calendario stabilito dal Consiglio di Corso di Tirocinio. Eccezionalmente e unicamente per gravi e documentati motivi il docente può posticipare o fissare un ulteriore appello.

Art. 9 – Esame finale

L'esame di abilitazione all'insegnamento si svolge a conclusione dell'anno di Tirocinio formativo attivo e secondo quanto disposto dall'art 10 comma 8 del DM 249/2010, ovvero esso consiste:

- a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- b) nell'esposizione di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- c) nella discussione della relazione finale di tirocinio redatta a conclusione dell'attività di tirocinio nella scuola, secondo quanto disposto dall'art 10 comma 6 del DM 249/2010.

Criteri di valutazione dell'esame finale: coerenza rispetto agli obiettivi previsti dalla Tabella 11 allegata al DM 249/2010 (punti a, b, c, d), padronanza metodologico-didattica e capacità di elaborazione intellettuale personale.

Art. 10 – Commissione d'esame finale

Come disposto dall'art 10 comma 9 lettera a del DM 249/2010 la commissione d'esame è nominata dal Dipartimento di Scienze dell'Uomo (ex Facoltà di Scienze della Formazione) che nomina anche un docente universitario che la presiede ed è composta da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori e da un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 11 – Attribuzione del punteggio di abilitazione

Secondo quanto disposto dall'art 10 comma 10 del DM 249/2010, l'assegnazione del punteggio prevede un massimo di 30 punti per la valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti per la valutazione della prova di esposizione di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione e un massimo di 10 punti per la valutazione della relazione finale di tirocinio. L'esame è superato con un punteggio maggiore o uguale a 50/70. A tale punteggio, secondo quanto disposto dall'art 10 comma 11 del DM 249/2010, la commissione aggiunge il punteggio di massimo 30 punti risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del Diploma accademico di II livello e degli esami di profitto conseguiti nell'anno di corso di tirocinio. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.